



CITTA' DI LIGNANO SABBIAORO (UD)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.04.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 22.12.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21.07.2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 22.12.2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2023*

TITOLO I- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	6
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	6
Art 2. - Presupposto del canone	6
Art 3. - Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone.....	6
Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone.....	8
Art. 5 - Soggetti passivi	8
Art. 6 - Modalità di dichiarazione e versamento del canone	8
Art. 7 - Tariffe	9
Art. 8 - Riscossione coattiva.....	10
Art. 9 - Rimborsi	10
Art. 10 - Contenzioso.....	10
Art. 11 - Trattamento dei dati personali	10
TITOLO II - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI	10
Art. 12 - Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità.....	10
Art. 13 - Criteri e modalità di determinazione del canone.....	11
Art. 14 - Esenzioni del canone	12
Art. 15 - Riduzioni e maggiorazioni del canone.....	14
TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI	14
Art. 16 - Criteri e modalità di determinazione del canone.....	14
Art. 17 - Esenzioni del canone	15
Art. 18 - Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone.....	17
Art. 19 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni per manifestazioni ed eventi	17
TITOLO IV - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	18

Art. 20 - Procedimento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e delle autorizzazioni all'installazione di messaggi pubblicitari	18
Art. 21 - Domanda di occupazione e di installazione di messaggi pubblicitari	18
Art. 22 - Istruttoria della domanda di occupazione e di installazione di messaggi pubblicitari.....	19
Art. 23 - Conclusione del procedimento.....	20
Art. 24 - Rilascio della concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e dell'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari	20
Art. 25 - Contenuto del provvedimento di concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e dell'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari	20
Art. 26 - Obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione	21
Art. 27 - Titolarita' della concessione e dell'autorizzazione	21
Art. 28 - Rinnovo.....	21
Art. 29 - Decadenza.....	22
Art. 30 - Modifica, sospensione, revoca e diniego della concessione e dell'autorizzazione - rinuncia - subingresso	22
Art. 31 - Pubblicità in forma semplificata.....	23
Art. 32 - Autorizzazione ai lavori.....	24
TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI.....	25
Art. 33 - Atto di concessione	25
Art. 34 - Occupazione per strutture ricettive alberghiere.....	25
Art. 35 - Occupazione per esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	25
Art. 36 - Occupazione per attività di commercio al dettaglio	26
Art. 37 - Occupazione per attività con licenza di p.s.....	27
Art. 38 - Occupazione per attività artigianali	27
Art. 39 - Occupazione per attività di noleggio.....	28
Art. 40 - Occupazione per attività produttive non comprese nelle tipologie precedenti.....	28
Art. 41 - Occupazione per attività edilizie e similari e per manutenzione del verde.....	28
Art. 42 - Occupazione dei posteggi dei mercati e per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.....	29

Art. 43 – Manifestazioni ed eventi.....	29
Art. 44 – Spettacoli viaggianti	29
Art. 45 - Occupazioni per promozioni commerciali.....	29
Art. 46 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficienza	29
Art. 47 - Artisti di strada e operatori del proprio ingegno	30
Art. 48 - Occupazioni di altra natura	30
Art. 49 - Criteri generali	30
TITOLO VI - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DELLE ALTRE FORME DI PUBBLICITA' E DELLE INSEGNE	30
Art. 50 - Mezzi pubblicitari oggetto del Piano	30
Art. 51 - Zonizzazione	31
Art. 52 - Ubicazione dei messaggi pubblicitari	31
Art. 53 - Limitazioni e divieti	31
Art. 54 - Classificazione degli impianti aggiuntivi.....	31
Art. 55 - Distanze	32
Art. 56 - Pubbliche affissioni.....	33
Art. 57 - Impianti pubblicitari per manifestazioni	33
Art. 58 - Pubblicità fonica.....	33
Art. 59 - Pubblicità sui veicoli e volantaggio	34
Art. 60 - Abaco.....	34
Art. 61 - Dimensioni su area privata e caratteristiche impianti.....	34
TITOLO VII – LE PUBBLICHE AFFISSIONI	34
Art. 62 - Cessazione del servizio di pubbliche affissioni.....	34
TITOLO VIII - I MERCATI - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI	35
Art. 63 - Oggetto.....	35

Art. 64 - Presupposto	35	
Art. 65 - Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni.....	35	
Art. 66 - Versamento del canone	36	
Art. 67 - Subentro, cessazioni, rimborsi	36	
TITOLO IX - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'		36
Art. 68 - Sanzioni ed indennità	36	
Art. 69 - Deroghe.....	37	
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....		37
Art. 70 - Norme transitorie e finali	37	

TITOLO I- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale. Detto «*canone*», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. "*suolo pubblico*" sono le aree e gli spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b. "*uso pubblico*", la destinazione dell'area alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
 - c. "*occupazione*" e "*occupare*", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività;
 - d. "*messaggi pubblicitari*", le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e gli impianti aggiuntivi di cui all'art. 54 del Piano generale degli impianti pubblicitari, delle altre forme di pubblicità e delle insegne, nonché le definizioni di cui alla Legge n. 160/2019;
 - e. "*Piano*", il Piano generale degli impianti pubblicitari, delle altre forme di pubblicità e delle insegne;
 - f. "*Abaco*", l'Abaco degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni da collocare sul suolo pubblico;
 - g. "*regolamento*", il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
3. L'occupazione delle carreggiate, delle aree o infrastrutture destinate a parcheggio, delle piste ciclabili e di ogni altra superficie destinata alla circolazione stradale può essere concessa solo previa sospensione della circolazione, salvo i casi di occupazione di cui all'art. 41 del regolamento.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per messaggi pubblicitari sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
5. L'occupazione di aree verdi, aree attrezzate, parchi, giardini, aiuole, ecc., di proprietà comunale o aperte all'uso pubblico è subordinata al preventivo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato.
6. L'occupazione delle aree demaniali aperte all'uso pubblico è disciplinata con gli atti di concessione nel rispetto dei criteri, limiti e divieti stabiliti con il regolamento.

Art 2. - Presupposto del canone

1. Il presupposto per l'applicazione del canone è disciplinato dal comma 819, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art 3. - Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. individuazione delle strade e degli spazi pubblici, solo ai fini delle occupazioni e non alle esposizioni pubblicitarie, in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare;
 - b. entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;
 - e. il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 15;
 - f. eventuale graduazione in relazione al periodo dell'anno in cui avviene la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.
3. I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a. per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal regolamento;
 - b. per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal regolamento;
 - c. le maggiorazioni a qualunque titolo previste non sono cumulabili e devono essere applicate sempre alla tariffa base; le riduzioni sono cumulabili.
4. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini della determinazione del canone si dividono in annuali e temporanee:
- a. sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
5. Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato ai metri quadrati relativi all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, e si arrotonda al metro quadrato superiore per le frazioni di esso, salvo i casi di esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lettera l.
6. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
7. In ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
8. La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo

1, comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, maggiorazioni o riduzioni previsti dal regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.

Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, il territorio comunale è suddiviso in zone (allegato "A"), cui ciascuna corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale e del beneficio economico ritraibile.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si applica la suddivisione in zone di cui al comma 1.
3. Il Comune al fine dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie può riservare in determinate aree l'applicazione di una categoria speciale con una maggiorazione della tariffa base fino al 150%. Al fine della sua determinazione si tiene conto delle particolarità della zona con riferimento al flusso turistico, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali.
4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi:
 - a. per le occupazioni di suolo pubblico, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
 - b. per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
 - c. il canone è indivisibile; nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
 - d. il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile; in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 6 - Modalità di dichiarazione e versamento del canone

1. Prima di iniziare la diffusione pubblicitaria, il soggetto passivo, è tenuto a presentare al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi

pubblicitari utilizzati e, a pena di improcedibilità, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune o comunque dei termini di conclusione con esito favorevole della fase istruttoria di cui al titolo IV del regolamento.

2. In assenza di variazioni dell'autorizzazione pubblicitaria, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
3. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno ma dopo la data del 30/9, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.
6. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione.
8. Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 3.000,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro quindici giorni antecedenti la fine dell'occupazione.
9. Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento ed, in genere, di ogni comunicazione.
11. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 30/04 di ogni anno, con autodichiarazione da inviare al concessionario mediante posta elettronica certificata, è tenuto a comunicare il numero complessivo delle utenze risultante al 31/12 dell'anno precedente e ad eseguire il versamento del canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno in un'unica soluzione, attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (sistema di pagamento PagoPA), di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 7 - Tariffe

1. La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e dev'essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o diverso termine stabilito dalla legge. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:
 - a. **annua o permanente**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all'anno solare;
 - b. **giornaliera o temporanea**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.

Art. 8 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.

Art. 9 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al concessionario, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento. Il concessionario, effettuate le dovute verifiche sulle motivazioni e ricalcolati gli importi dovuti, comunicherà al Comune l'entità delle somme da rimborsare insieme alla documentazione giustificativa.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare della concessione di occupazione e/o dell'autorizzazione per i mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Art. 10 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

TITOLO II - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 12 - Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

1. Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
 - a. occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b. occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
 - c. chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - d. tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
 - e. occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - f. passi e accessi carrabili;
 - g. ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
 - h. messaggi pubblicitari e simili;
 - i. aree per spettacoli viaggianti;
 - j. occupazioni di esercizi pubblici;

- k. occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- l. tende, tendoni, ombrelloni e similari;
- m. occupazioni generiche;
- n. occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
- o. occupazioni con griglie e intercapedini;
- p. occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi/soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
- q. occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- r. occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici;
- s. altre tipologie di occupazioni non comprese nelle lettere precedenti.

Art. 13 - Criteri e modalità di determinazione del canone

1. Criteri di determinazione del canone:

- a. per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160, così come sostituito dall'art. 1, comma 848 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;
- b. per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio. Il mancato corretto ripristino del suolo entro il termine indicato dai Settori competenti del Comune, determinerà il diniego delle successive concessioni;
- c. per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato, in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;
- d. per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purché non intralci la circolazione;
- e. la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- f. le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerarsi comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno

solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;

- g. alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;
- h. per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$;
- i. per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di $\frac{1}{4}$ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- j. per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;
- k. nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo;
- l. per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
- m. per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
- n. nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.

Art. 14 - Esenzioni del canone

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato con esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni effettuate da partiti politici, dalle associazioni politiche, dei comitati regolarmente costituiti, culturali, filantropiche e religiose e per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica;
 - c. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - d. le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- h. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, addobbi, luminarie e simili arredi ornamentali, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- i. le occupazioni con elementi d'arredo urbano comunale;
- j. le occupazioni realizzate con attrezzatura necessaria per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- k. le occupazioni realizzate con attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti presso l'area di pertinenza dei pubblici esercizi e delle attività artigianali (gelaterie da asporto, pizze al taglio, ecc.), purché non espongano messaggi pubblicitari;
- l. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- m. le occupazioni permanenti effettuate con i passi carrabili a qualsiasi uso destinati, fino ad una estensione complessiva pari a 5 metri lineari, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali. Non sono esenti dal canone le occupazioni aventi estensione superiore ai 5 metri lineari. Viene fatta salva la precedente esenzione regolamentare del canone prevista per i passi carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento;
- n. le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con tende fisse o retrattili, comprese quelle poste a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
- o. le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i *bow window*, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
- p. le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- q. le occupazioni effettuate dalle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- r. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es: parcheggi privati, impianti pubblicitari, ecc.);
- s. le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- t. le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- u. le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- v. i punti di ricarica di veicoli elettrici;
- w. le occupazioni senza fine di lucro, non superiori a tre mesi, effettuate da organizzazioni ONLUS, associazioni di cittadini, operatori commerciali e comitati per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e storica, nonché quelle finalizzate alla promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico e delle altre cose e testimonianze aventi valore di civiltà;
- x. le occupazioni per lavori, che non comportano la chiusura al transito veicolare e/o le occupazioni per i lavori già autorizzati alla manomissione del suolo pubblico, di durata temporale non superiore a 72 ore (non ripetibili nella medesima ubicazione nel mese di riferimento);
- y. le occupazioni per le operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore, che non comportano la chiusura del transito veicolare;
- z. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica;

- aa. occupazioni che insistono o che comunque non permettono l'utilizzo delle aree di sosta soggette a pagamento ai sensi del Codice della Strada, convenzionalmente gestite dalla società *in house* affidataria del servizio di gestione della sosta in Lignano Sabbiadoro. Per tali aree sarà concordato tra il richiedente l'occupazione del suolo pubblico e la società un pagamento nella misura indicata in sede di convenzione;
- bb. le occupazioni con vasche biologiche, impianti fognari e di pretrattamento e depurazione in genere;
- cc. occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- dd. occupazioni da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento;
- ee. le occupazioni effettuate dagli artisti di strada;
- ff. nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o di calamità naturali, la Giunta comunale può prevedere, con apposita delibera, l'esenzione totale o parziale dal canone a determinate categorie di occupazioni coinvolte negli eventi. Il provvedimento ha validità nell'annualità o nelle annualità in cui si verifica l'evento, per le tipologie di occupazioni indicate e per la durata specificata nella deliberazione stessa;
- gg. le occupazioni delle aree private ad uso pubblico.

Art. 15 - Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le occupazioni delle seguenti attività:
 - a. occupazioni senza fine economico in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro;
 - b. occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale, avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente, purché effettuate senza attività economica;
 - c. occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti;
 - d. occupazioni realizzate per attività edilizie;
 - e. occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari;
 - f. occupazioni che comportano manomissioni stradali o comunque del demanio pubblico;
 - g. occupazioni di interi tratti stradali, anche riservati alla sola circolazione veicolare;
 - h. occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
 - i. occupazioni per la sosta di veicoli ad uso esclusivo.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/05 e tra il 01/09 e il 31/12 la relativa tariffa è ridotta dell'80% (periodo di bassa stagione).

TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 16 - Criteri e modalità di determinazione del canone

1. Criteri e modalità di determinazione del canone:
 - a. per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - b. per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;

- c. per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento al metro quadrato superiore per ciascuna di esse;
- d. solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello;
- e. si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
- f. nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
- g. per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
- h. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
- i. per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, non si calcola la superficie degli eventuali spazi che rappresentano continuità o rafforzamento dei messaggi pubblicitari;
- j. i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- k. la diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- l. per mezzi, insegne e diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- m. i messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
- n. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- o. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- p. altre tipologie di messaggi pubblicitari non comprese nelle lettere precedenti.

Art. 17 - Esenzioni del canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno dei locali delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;

- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
- e. le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti;
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari. Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i messaggi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferiti alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a quattromila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato;
- i. i messaggi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
- k. la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti e ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari, nonché alla pubblicità fonica, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;
- l. gli spazi nei mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma e colore rappresentano continuità o rafforzamento dei messaggi pubblicitari;

- m. i messaggi pubblicitari riferiti al Comune di Lignano Sabbiadoro (la denominazione del Comune, lo stemma, le immagini, ecc.);
- n. i messaggi pubblicitari effettuati in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Art. 18 - Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
 - a. ai messaggi pubblicitari, qualora effettuati in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
 - b. ai messaggi pubblicitari pari o superiori a 5,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;
 - c. ai messaggi pubblicitari superiori a 8,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;
 - d. ai messaggi pubblicitari può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino ad 1,00 metro quadrato ed uno per superfici oltre 1,00 metro quadrato;
 - e. alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è pari ad 1/10 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione;
 - f. alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00;
 - g. all'esposizione di striscioni e mezzi simili che attraversano strade o piazze si applicano le maggiorazioni come da tariffario;
 - h. alla pubblicità fonica la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
 - i. alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
 - j. ai messaggi pubblicitari effettuati con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel Comune, purché senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
 - k. alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%;
 - l. in riferimento all'art. 3 comma 2) lett f. del regolamento, poiché il Comune è oggetto di rilevanti flussi turistici, per i messaggi pubblicitari temporanei, limitatamente a quelle di carattere commerciale, per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre si applica una maggiorazione stagionale del 50 % sulla tariffa base.

Art. 19 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni per manifestazioni ed eventi

1. Ai sensi del comma 821, lettera f), art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la Giunta con delibera può dichiarare per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari nell'ambito di manifestazioni ed eventi, classificando nelle seguenti tipologie:
 - a. "*l'interesse pubblico apprezzabile*": viene applicata una riduzione del 50% della relativa tariffa;
 - b. "*l'interesse pubblico rilevante*": viene applicata una riduzione del 75% della relativa tariffa;

- c. *“l’interesse pubblico estremamente rilevante”*: la tariffa viene esentata.

TITOLO IV - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 20 - Procedimento per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e delle autorizzazioni all’installazione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione per l’occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e di autorizzazione all’installazione di messaggi pubblicitari è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

Art. 21 - Domanda di occupazione e di installazione di messaggi pubblicitari

1. Ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07.09.2010, n. 160, il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l’occupazione e dell’autorizzazione all’installazione di messaggi pubblicitari, inizia con la presentazione della domanda al Comune, anche in modalità telematica, utilizzando la modulistica pubblicata nel sito istituzionale dell’ente.
2. La domanda di occupazione e di installazione di messaggi pubblicitari deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza e il codice fiscale del richiedente, nonché eventuale indirizzo P.E.C., comprensivo di autorizzazione all’utilizzo;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, l’indirizzo P.E.C., nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
3. Nel caso di occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico, la domanda deve contenere altresì:
 - a. l’ubicazione esatta con la determinazione della porzione dell’area ad uso pubblico che si chiede di occupare e la precisa delimitazione della proprietà;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati e l’estensione lineare che si intende occupare;
 - c. la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione, nonché l’eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d. l’indicazione della tipologia dell’occupazione;
 - e. una planimetria dell’area interessata dall’occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa e la documentazione fotografica digitale delle aree di cui si chiede l’occupazione.
4. La domanda di occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico dev’essere presentata almeno 15 giorni prima della data in cui si intende iniziare l’occupazione, sia per le occupazioni temporanee che per quelli permanenti. Per le occupazioni temporanee di particolare interesse, l’ufficio competente può derogare tali termini.
5. In caso di domande riguardanti l’occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
6. Nel caso di messaggi pubblicitari, la domanda deve contenere altresì:
 - a. per ogni singola installazione o postazione richiesta, una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, se parallela o ortogonale al senso di marcia o se in aderenza ai fabbricati e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera inequivocabile la posizione richiesta;
 - b. elaborato di progetto in scala adeguata, comprensivo di planimetria generale che individui la posizione esatta del punto nel quale si richiede l’installazione, con l’indicazione delle distanze dell’oggetto da riferimenti fissi quali: impianti di segnaletica stradale, distanze da altri impianti pubblicitari di ogni genere collocati in prossimità dell’impianto di cui si richiede l’installazione e distanze da intersezioni;

- c. bozzetto grafico, anche in formato digitale, con l'indicazione delle dimensioni, caratteristiche e colori utilizzati nei messaggi pubblicitari da installare;
 - d. autodichiarazione del soggetto interessato, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento;
 - e. ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico, quali fotografie, relazioni tecniche, ecc.;
 - f. eventuale nulla osta dell'ente proprietario della strada.
7. La domanda di autorizzazione, che può riguardare un massimo di venticinque messaggi pubblicitari, dev'essere presentata dall'interessato. Lo stesso deve dichiarare la sussistenza di diritti reali o di rapporti contrattuali o eventuali nulla osta inerenti il bene o l'area.
 8. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico ai fini del regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

Art. 22 - Istruttoria della domanda di occupazione e di installazione di messaggi pubblicitari

1. L'ufficio incaricato, ricevuta la domanda, ne verifica la completezza e ove risulti incompleta, ovvero carente della documentazione prevista dal regolamento, provvede a chiedere le integrazioni (entro 15 giorni dalla ricezione nel caso di occupazione ed entro 30 giorni dalla ricezione nel caso di messaggi pubblicitari), a mezzo P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento, con la prescrizione di provvedere entro 15 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta.
2. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
3. L'ufficio incaricato al rilascio della concessione di occupazione spazi ed aree ad uso pubblico acquisisce il parere del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, anche in merito all'inserimento nel contesto urbanistico edilizio della zona e con gli elementi di arredo urbano delle strutture, nonché in merito al decoro e all'estetica dell'occupazione. Il parere richiesto dev'essere espresso e comunicato nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine suddetto, il silenzio del Settore verrà interpretato quale assenso all'occupazione. Qualora sussistano dubbi sulla sottoposizione dell'area interessata a vincoli, potrà essere richiesto parere al Settore Urbanistica – Edilizia Privata, in modo analogo a quanto previsto per i pareri richiesti al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.
4. L'ufficio incaricato al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari acquisisce il parere del Settore Urbanistica – Edilizia Privata per gli aspetti paesaggistico ed urbanistico-edilizi. Il parere richiesto dev'essere espresso e comunicato nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine suddetto, il silenzio del Settore verrà interpretato quale assenso al rilascio dell'autorizzazione.
5. Potranno essere richiesti pareri ad altri Settori e/o enti, ogni qualvolta l'ufficio incaricato lo ritenga necessario ai fini dell'istruttoria.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione e dell'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi o per debiti o obbligazioni definitivi non assolti, derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative inerenti rispettivamente l'occupazione ed i messaggi pubblicitari.
7. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 23 - Conclusione del procedimento

1. L'ufficio incaricato, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Settore per l'emissione del relativo provvedimento o del diniego dello stesso.
2. Per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di messaggi pubblicitari, l'ufficio incaricato conclude il procedimento entro 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione e/o interruzione dei termini.

Art. 24 - Rilascio della concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e dell'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e dell'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - versamento del canone, ove previsto, secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 835 della legge n. 160/2019;
 - imposta di bollo;
 - eventuale deposito cauzionale (per le occupazioni).
2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, nei seguenti casi:
 - a. se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b. se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c. ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.
3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.
4. Il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima.
5. In caso di inadempienza da parte del concessionario, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata.
6. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e l'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari sono rilasciate fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, con assenza di responsabilità civile del Comune.

Art. 25 - Contenuto del provvedimento di concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico e dell'autorizzazione all'installazione di messaggi pubblicitari

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - a. l'indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori dell'area ad uso pubblico;
 - b. l'ubicazione dell'occupazione;
 - c. la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) e tipologia dell'occupazione;
 - d. durata e/o frequenza dell'occupazione;
 - e. gli eventuali adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. La concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritto titolo abilitativo edilizio o altri atti di assenso o autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, anche di competenza di uffici diversi, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.

3. Nell'autorizzazione sono indicate tutte le tipologie, dimensioni ed ubicazione dei messaggi pubblicitari.
4. Nei casi di esposizione pubblicitaria che determini anche un'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico, il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione all'installazione dei messaggi pubblicitari.

Art. 26 - Obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Il concessionario ed il titolare dell'autorizzazione rispondono in proprio di tutti i danni che possono derivare a terzi per effetto rispettivamente dell'occupazione e dell'installazione dei messaggi pubblicitari.
2. Il concessionario ed il titolare dell'autorizzazione, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nei rispettivi provvedimenti, hanno l'obbligo:
 - a. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area concessa/autorizzata;
 - b. di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - c. di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste;
 - d. di collocare i manufatti e le strutture in modo da non arrecare pericolo a persone o cose.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario ed il titolare dell'autorizzazione di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei messaggi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dal messaggio pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che risponde in solido con il proprietario dell'area o dell'edificio ove è installato.
5. Le sostituzioni e gli interventi di manutenzione dei messaggi pubblicitari non sono soggetti ad autorizzazione e comunicazione, qualora non apportino modifiche alle dimensioni ed alla struttura di quelli già autorizzati.
6. Le modifiche ai messaggi pubblicitari già autorizzati, sono soggette a preventiva comunicazione in carta semplice corredata da bozzetti indicanti il nuovo messaggio, purché non vengano modificate le strutture di supporto e si riferiscano alla medesima tipologia di attività, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 42/2004. Nel caso di modifica delle strutture di supporto dev'essere presentata l'autodichiarazione di cui alla domanda di cui all'art. 21, comma 6, lettera d) del regolamento, volta al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 27 - Titorarita' della concessione e dell'autorizzazione

1. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico è rilasciata a titolo personale e non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.
3. La variazione della titolarità dell'autorizzazione all'installazione dei messaggi pubblicitari dev'essere comunicata.

Art. 28 - Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico sono rinnovabili alla loro scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno quindici giorni prima della scadenza domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene richiesto.
3. Sono fatte salve le particolari disposizioni vigenti per gli operatori del mercato e del Luna Park contenute nei rispettivi regolamenti.
4. L'autorizzazione all'installazione dei messaggi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile qualora non siano subentrate variazioni a seguito di specifica richiesta, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza. L'autorizzazione all'installazione delle insegne d'esercizio è rinnovata mediante il solo pagamento del canone; qualora non sia dovuto, l'autorizzazione si intende comunque rinnovata alla scadenza.

Art. 29 - Decadenza

1. Sono cause di decadenza della concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico:
 - a. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - b. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - c. il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza prescritta e, nel caso di rateazione, il mancato pagamento di due rate consecutive;
 - d. l'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione all'installazione dei messaggi pubblicitari:
 - a. il posizionamento/attività in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'autorizzazione;
 - b. il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
 - c. il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza prescritta e, nel caso di rateazione, il mancato pagamento di due rate consecutive;
 - d. qualsiasi modifica non espressamente autorizzata ai messaggi pubblicitari, incluso lo spostamento;
 - e. l'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 30 - Modifica, sospensione, revoca e diniego della concessione e dell'autorizzazione - rinuncia - subingresso

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione per l'occupazione di spazi ed aree ad uso pubblico, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza e motivi sanitari, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi, o mancato pagamento dei canoni, se dovuti, nel termine perentorio di giorni trenta.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, qualora non superi il periodo di 5 giorni, non darà diritto al rimborso del canone eventualmente pagato.
4. Per ragioni di pubblico interesse (esecuzione di lavori stradali, manifestazioni organizzate o promosse dall'amministrazione comunale, eventi sportivi, culturali, fieristici ecc.), potrà essere disposta la sospensione temporanea della concessione con obbligo di rimozione dei manufatti e delle opere ivi

collocate. Qualora la sospensione del titolo non superi il periodo di 5 giorni l'interessato non potrà richiedere il rimborso del canone eventualmente pagato.

5. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
6. La concessione, inoltre, è revocata per:
 - a. decesso del titolare. In tal caso l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area;
 - b. sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c. sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d. rinuncia del concessionario. Qualora il canone sia già stato versato, al concessionario spetterà il rimborso dello stesso dalla data di protocollo della comunicazione di rinuncia, ovvero dalla data in cui il titolare intende rinunciare, se quest'ultima è successiva alla data di protocollo della relativa comunicazione.
7. Resta dovuto il canone per il periodo antecedente la rinuncia, con riferimento al periodo di occupazione indicato nell'atto di concessione, indipendentemente dall'avvenuta occupazione o meno dell'area da parte del titolare.
8. La mancata installazione dei messaggi pubblicitari autorizzati entro un anno dalla data di rilascio del titolo, senza giustificato motivo o il mancato pagamento del canone, comportano la revoca dell'atto.
9. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di autorizzazione all'installazione dei messaggi pubblicitari, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 31 - Pubblicità in forma semplificata

1. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni ambientali, dei luoghi e degli edifici di interesse storico ed artistico, nonché di quelle urbanistico-edilizie, la diffusione di messaggi pubblicitari che avviene all'interno del territorio comunale, ai sensi del presente articolo, non è assoggettata al regime autorizzativo del regolamento ed è autorizzata con il pagamento del canone, qualora dovuto, se effettuata mediante:
 - a. qualsiasi categoria e tipologia di impianto collocato in modo da non essere visibile da luoghi pubblici;
 - b. vetrofanie, dipinti, tende ed ogni altra attrezzatura, manifesti e locandine affissi negli esercizi pubblici e di pubblico spettacolo, nelle attività commerciali ed artigianali, nelle strutture ricettive, nelle agenzie e negli studi professionali;
 - c. trespolti e locandine finalizzati alla diffusione di messaggi, purché con superficie complessiva fino a mq. 2,00 per ogni faccia, qualora autorizzabile e concedibile l'occupazione del suolo pubblico;
 - d. messaggi pubblicitari, ivi inclusi quelli sui veicoli, da posizionare sui luoghi e sulle strutture ove si svolgono manifestazioni, raduni, mostre, ecc. purché relativi a *sponsor* o inerenti agli eventi;
 - e. avvisi di locazione, affitto o vendita di un immobile;
 - f. indicazioni sulle bacheche inerenti i prezzi, i menù, i servizi e quant'altro offerto dalle attività;
 - g. indicazioni sulle vendite promozionali, di liquidazione e sui saldi;
 - h. targhe non luminose di superficie massima di mq. 0,5 indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie e simili. Le stesse possono essere collocate unicamente sui portoni o in area di pertinenza dell'attività;
 - i. sorgenti luminose poste in corrispondenza della porta principale dell'esercizio ai sensi dell'art. 185 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 a condizione che siano di semplice fattura, non provochino abbagliamento e non emettano luce rossa o verde;

- j. sorgenti luminose supportate da fari, lampioni, neon, ecc. di illuminazione della facciata e degli esercizi che non siano legati a messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
 - k. decorazioni e addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
 - l. stendardi relativi alla promozione di manifestazioni culturali collocati in aderenza agli edifici sedi delle medesime, purché non contengano messaggi pubblicitari o marchi commerciali;
 - m. avvisi non luminosi di superficie complessiva fino a mq. 0,5, inerenti il servizio di piazza con trasporto di persone, collocati in prossimità degli appositi stalli all'uopo individuati;
2. La diffusione di messaggi pubblicitari di cui alle lettere b) e d) non può superare la superficie complessiva di mq. 5.
 3. Gli avvisi e le indicazioni di cui alle lettere e), f) e g), devono essere effettuati sui locali o sulle pertinenze ove hanno sede le attività commerciali, artigianali, strutture ricettive, pubblici esercizi ed agenzie, o sui beni da vendere, affittare o locare e non possono superare la superficie della vetrina, porta o finestra dei locali ove vengono effettuate le attività e di mq. 2, se affisse direttamente sui beni da vendere, affittare o locare.
 4. Non è assoggettata al regime autorizzativo di cui al regolamento ed è soggetta a S.C.I.A. ed al pagamento del canone, qualora previsto, la collocazione di insegne di esercizio nell'ambito del centro abitato, ad eccezione delle insegne di esercizio subordinate ad autorizzazione paesaggistica. La S.C.I.A. deve contenere le stesse previsioni di cui alla domanda volta al rilascio dell'autorizzazione.
 5. Non sono assoggettati al regime autorizzativo del regolamento gli avvisi, i cartelli e le insegne obbligatorie per legge o per altra disposizione normativa, le locandine, i trespoli ed i mezzi a parete delle edicole e del cinema, i trespoli relativi alle notizie giornalistiche, nei limiti e con le forme previste dalle singole disposizioni.
 6. Le attività aperte al pubblico che si trovino all'interno di aree soggette a lavori di ristrutturazione della sede stradale comportanti interdizioni alla circolazione veicolare e/o pedonale superiori alle 24 ore, possono esporre in corrispondenza delle chiusure al traffico cartelli della superficie fino a mq. 1, al fine di informare gli utenti della loro apertura. Tali cartelli non devono essere collocati su manufatti o piantumazioni pubbliche (pali della pubblica illuminazione, segnali stradali e reti tecnologiche in genere, ecc.).
 7. Nell'area del cantiere edile, sulle sue recinzioni e mezzi, per un periodo massimo equivalente alla durata dello stesso, è possibile collocare, oltre alle insegne e marchi delle ditte ivi operanti, impianti sui quali possono essere ospitati più messaggi pubblicitari, inerenti le attività, i mezzi ed i materiali usati nel cantiere e gli immobili oggetto delle attività di cantiere, per una superficie complessiva fino a mq. 5. Sono escluse da tale previsione le gigantografie come definite dal Piano.
 8. Previa comunicazione è permessa l'installazione di cartelli contenenti indicazioni per il raggiungimento degli eventi che si tengono nel territorio cittadino, nel caso di manifestazioni culturali, musicali, turistiche, politiche, sportive ed espositive di particolare interesse generale. La comunicazione deve indicare il numero di cartelli e la loro ubicazione, le dimensioni (che non devono essere superiori ai cm. 100 x 30), i colori, la dicitura, il materiale e l'autodichiarazione di cui alla domanda volta al rilascio dell'autorizzazione. I cartelli non devono essere collocati su manufatti o piantumazioni pubbliche (pali della pubblica illuminazione, segnali stradali e reti tecnologiche in genere ecc.); possono essere collocati non prima di due giorni antecedenti l'inizio degli eventi e devono essere rimossi entro i due giorni successivi al termine degli stessi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 32 - Autorizzazione ai lavori

1. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio competente funge anche da concessione per l'occupazione

temporanea del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto.

TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Art. 33 - Atto di concessione

1. Le occupazioni delle aree ad uso pubblico sono soggette al rilascio della concessione.
2. Non è richiesta la concessione:
 - a. per coloro che esercitano il commercio itinerante;
 - b. per le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posteggi del mercato rimasti disponibili giornalmente (ambulanti precari). Per tali occupazioni la Polizia Locale trasmette i dati relativi alle presenze, al concessionario per la riscossione ed il canone è corrisposto a seguito di ricezione della relativa comunicazione.
3. Per ragioni di pubblico decoro nonché per ragioni di sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale, non si concedono di norma occupazioni sugli accessi al mare, fatta eccezione per le occupazioni poste in essere per l'attività edilizia, nonché per lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, dipintura e operazioni di trasloco.

Art. 34 - Occupazione per strutture ricettive alberghiere

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare di struttura ricettiva alberghiera.

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE: oggetti ornamentali e pubblicitari facilmente rimovibili, attrezzature di servizio di tipo mobile e precario, strutture ed arredi riconducibili alle tipologie di cui al Regolamento comunale *Dehors*, tende per esterni e *sun room* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.02.2018 e s.m.i. E' vietata l'occupazione mediante rastrelliere portabici e velocipedi.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. Le occupazioni finalizzate a consentire la salita/discesa delle persone alloggiate possono avvenire solo sulla sede stradale limitrofa i locali delle strutture ricettive alberghiere dei richiedenti per una superficie non superiore a mq. 20.
2. I concessionari dovranno provvedere a delimitare idoneamente l'area con segnaletica a proprio carico, da concordare, per tipologia, forma e materiali, con il Settore Polizia Locale.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. Le altre occupazioni sono ammesse con gli stessi criteri previsti per le occupazioni per le attività di commercio al dettaglio.

Art. 35 - Occupazione per esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE: tavoli, panche, sedie, banchi e attrezzature per la somministrazione, oggetti ornamentali e similari facilmente rimovibili, trespoli per menù, tariffe, locandine, stufe per esterni in aree all'aperto e strutture ed arredi riconducibili alle tipologie di cui al Regolamento comunale *Dehors*, tende per esterni e *sun room*.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. Le occupazioni possono avvenire solo sull'area prospiciente i locali dei richiedenti.
2. Qualora venga richiesta l'occupazione di un'area limitrofa a quella prospiciente l'attività, per le aree private ad uso pubblico dovrà essere prodotto l'assenso scritto del proprietario dell'area (o dell'amministratore condominiale per le aree di proprietà condominiale) e del titolare dell'attività prospiciente l'area richiesta.

3. Qualora venga richiesta l'occupazione di un'area limitrofa a quella prospiciente l'attività, per le aree pubbliche, dovrà essere prodotto l'assenso scritto del titolare dell'attività prospiciente l'area richiesta.
4. L'occupazione nelle seguenti vie deve sempre rispettare una fascia minima riservata a salvaguardia della pedonalità e misurata dal cordolo esterno del marciapiede oppure dall'aiuola pari a:
 - viale Centrale: minimo cm. 250;
 - viale Gorizia, fronte rotonde in porfido: minimo cm. 300 (misurati dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio);
 - viale Gorizia, da piazza Fontana verso lungomare Trieste: minimo cm. 250;
 - viale Gorizia, tratto rimanente: minimo cm. 200;
 - piazza Abbazia: minimo cm. 250 (misurati dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio);
 - raggio dell'Ostro, dal civico n. 2 al civico n. 20: minimo cm. 250;
 - raggio dello Scirocco, dal civico n. 1 al civico n. 29: minimo cm. 250;
 - viale a Mare, dal civico n. 1 al civico n. 39: dev'essere garantita una fascia minima di pedonalità di cm. 250.
5. In viale Italia l'ampiezza delle occupazioni, la cui distanza non può superare in ogni caso i cm. 400 dai muri o comunque dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio, è determinata in base alla larghezza del tratto della via ove le stesse insistono; dal cordolo del marciapiede, quando non sono presenti manufatti pubblici (fioriere, ecc.), dev'essere mantenuta una fascia di rispetto della pedonalità di cm. 200 a partire dal cordolo stesso.
6. In via Tolmezzo e in viale Venezia l'ampiezza delle occupazioni è valutata in base alla larghezza del tratto della via ove le stesse insistono e comunque nessuna occupazione può avvenire lungo l'asse centrale della via e superare l'allineamento della caditoia e la profondità di cm. 450 calcolati dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio.
7. In via Udine l'ampiezza delle occupazioni non può superare in ogni caso i cm. 450 dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio e comunque nessuna occupazione può avvenire lungo l'asse centrale della via, delimitata da alberi; dalle panchine pubbliche dev'essere mantenuta una fascia di rispetto della pedonalità di cm. 150.
8. In piazza Gino Ursella e vie limitrofe oggetto di intervento di riqualificazione è ammessa l'occupazione da parte dei titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande con le seguenti caratteristiche: passaggio libero dal limite dell'edificio per cm. 250 e occupazione consentita per cm. 700 di profondità, a partire dal limite del passaggio libero. E' ammessa l'estensione dell'occupazione sulla piazza, nel rispetto del limite della metà della stessa, lasciando comunque liberi dei corridoi di cm. 350 in corrispondenza delle aperture degli edifici e sull'asse centrale della piazza e di cm. 350 di corridoio libero dal limite della pergola dei pubblici esercizi. L'estensione non può essere concessa per le attività prospicienti le aree verdi poste sulla Piazza.
9. In raggio dell'Ostro, dal civico n. 21 al civico n. 81, in raggio dello Scirocco, dal civico n. 28 al civico n. 86 e in piazza del Sole, dal civico n. 28 al civico n. 44, l'ampiezza delle occupazioni dev'essere contenuta entro la linea dei pilastri dell'illuminazione pubblica.

Art. 36 - Occupazione per attività di commercio al dettaglio

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare di esercizio commerciale.

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE: prodotti, espositori di prodotti, vetrinette, bacheche e altre attrezzature di servizio di tipo mobile e precario facilmente rimovibili, oggetti ornamentali, tende a sbraccio, riconducibili al Regolamento comunale *Dehors*, tende per esterni e *sun room*.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. Le occupazioni in viale Centrale (dall'intersezione con via Lilienfeld e via Celeste fino all'intersezione con il viale Miramare), via Venezia, via Tolmezzo, viale Gorizia, via Udine, viale Italia e lungo il "treno" di Pineta (raggio dello Scirocco, raggio dell'Ostro, piazza del Sole e viale a Mare, ad eccezione

dei civici di cui al comma 3), possono avvenire solo sull'area prospiciente i locali dei richiedenti, ad una distanza non superiore a cm. 120 dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio (anche in presenza di porticati ed aree privati).

2. In Piazza Gino Ursella e vie limitrofe, è ammessa l'occupazione da parte dei titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, con le seguenti caratteristiche: passaggio libero dal limite dell'edificio per cm. 250; occupazione consentita per una fascia di cm. 120 di profondità, a partire dal limite del passaggio libero.
3. In raggio dell'Ostro dal civico n. 1 al civico n. 17 (lato civici dispari), in raggio dello Scirocco dal civico n. 2 al civico n. 24 (lato civici pari) ed in viale a Mare dal civico n. 1 al civico n. 39, dev'essere lasciato libero un passaggio per la pedonalità di cm. 200 a partire dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio.
4. Nelle rimanenti vie le occupazioni possono avvenire sull'area prospiciente i locali dei richiedenti, ad una distanza non superiore a cm. 200 dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio.
5. Le tipologie dei manufatti/strutture ammesse, ad eccezione delle tende e dei gazebi, dovranno avere un'altezza non superiore a cm. 180. Prodotti, espositori di prodotti, vetrinette, bacheche e altre attrezzature di servizio di tipo mobile e precario facilmente removibili e oggetti ornamentali, dovranno avere un'altezza non superiore a cm. 180.
6. I prodotti alimentari posti in vendita negli esercizi commerciali possono essere esposti, salvo altre autorizzazioni, solo ad un'altezza minima di cm. 70, su idonee strutture che consentano il perfetto stato di conservazione ed igiene.
7. La merce deve essere esposta in apposite attrezzature e non può essere appesa agli alberi, ai pali della luce, alla segnaletica, alle tende, sui muri del manufatto, sui soffitti e sotto le terrazze o linde.
8. Durante le ore di chiusura o della pausa pomeridiana, la merce e/o le attrezzature per l'esposizione, se removibili, devono essere ritirate all'interno delle rispettive attività.
9. Qualora un esercizio commerciale sia collocato tra due esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l'occupazione ammissibile potrà essere traslata in allineamento con l'occupazione dell'esercizio di somministrazione con profondità minore.

Art. 37 - Occupazione per attività con licenza di p.s.

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare di licenza di P.S.

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE: apparecchi da gioco e trattenimento e relative strutture di protezione e recinzione.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. L'occupazione con apparecchi da gioco e trattenimento e relative strutture di protezione e recinzione è ammessa solo sull'area ad una distanza non superiore a cm. 200 dal muro perimetrale del piano terra dell'edificio per un'altezza non superiore a cm. 210.
2. In Piazza Gino Ursella è ammessa l'occupazione da parte dei titolari di licenza di P.S.

Art. 38 - Occupazione per attività artigianali

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare di attività artigianale.

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE non è ammessa l'occupazione di suolo ad uso pubblico, ad eccezione delle tende a sbraccio, riconducibili al Regolamento comunale *Dehors*, tende per esterni e *sun room*.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. Le occupazioni sono ammesse secondo i criteri e limitazioni previsti per le attività di vendita al dettaglio.
2. L'altezza dei cono gelato non potrà superare i cm. 220.

3. Per ragioni di pubblico decoro nonché per ragioni di sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale, non si concedono le occupazioni su spazi ad uso pubblico mediante strutture-laboratori mobili, fatta eccezione per le occupazioni in posteggi istituiti esclusivamente con le modalità stabilite dall'art. 28 del regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

Art. 39 - Occupazione per attività di noleggio.

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare di attività di noleggio

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE: segnaletica da concordare, per tipologia, forma e materiali, con il Settore Polizia Locale.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. Le occupazioni finalizzate all'esposizione di velocipedi e qualsiasi altra tipologia di veicolo circolante su strada, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 85 del Codice della Strada, possono avvenire sull'area limitrofa i locali dell'attività dei richiedenti.
2. Qualora la collocazione di detti veicoli ricada sulla sede stradale pubblica, è consentita l'occupazione per una superficie massima di cm. 200 x cm. 500. I concessionari dovranno provvedere a delimitare idoneamente l'area con segnaletica a proprio carico da concordare, per tipologia, forma e materiali, con il Settore Polizia Locale.
3. In Piazza Gino Ursella non è ammessa l'occupazione da parte dei titolari di attività di noleggio.

Art. 40 - Occupazione per attività produttive non comprese nelle tipologie precedenti

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare di altra attività produttiva non compresa negli articoli precedenti.

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE: tende a sbraccio, gazebo, banchetti, oggetti ornamentali, trespoli per locandine, bilance ed altri mezzi da valutarsi in relazione al caso concreto.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. L'altezza delle bilance non potrà superare i cm. 220. Le giostrine a gettone, i distributori di palline e di altri giocattoli, devono essere collocati in aderenza agli edifici degli stabili per una profondità massima di cm. 150. Le altre occupazioni saranno valutate in relazione al caso concreto.
2. La collocazione di altri oggetti ornamentali/promozionali, trespoli per locandine, tariffe e menù ed altri mezzi facilmente rimovibili non dovrà superare i cm. 150 dal muro perimetrale.
3. In Piazza Gino Ursella non è ammessa l'occupazione da parte dei titolari di altre attività produttive non comprese nelle tipologie precedenti.

Art. 41 - Occupazione per attività edilizie e similari e per manutenzione del verde

SOGGETTO RICHIEDENTE: titolare/committente di attività edilizie e similari e per manutenzione del verde.

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI/STRUTTURE AMMESSE: attrezzature e cantieri per edilizia e per manutenzione del verde.

CRITERI E LIMITAZIONI PARTICOLARI

1. Le occupazioni per lavori (attività edilizie e similari), che non comportano la chiusura del transito veicolare e/o le occupazioni per i lavori già autorizzati alla manomissione del suolo pubblico, di durata temporale non superiore a 72 ore (non ripetibili nella medesima ubicazione nel mese di riferimento), sono soggetti unicamente alla preventiva comunicazione in forma scritta su specifica modulistica comunale, da presentarsi almeno 2 giorni prima dei lavori e/o dei depositi di materiale, all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo PEC o a mezzo posta.
2. Le occupazioni per le operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore, che non comportano la chiusura del transito veicolare, sono soggette unicamente alla preventiva comunicazione in forma scritta su specifica modulistica

comunale, da presentarsi almeno 2 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo PEC o a mezzo posta.

3. Sono vietate le occupazioni nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 15 settembre, salvo deroghe da parte del Sindaco, ovvero dell'Assessore delegato.

Art. 42 - Occupazione dei posteggi dei mercati e per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per il rilascio delle concessioni per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande si applicano, per quanto non previsto nel regolamento, le disposizioni di cui al regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Art. 43 – Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni connesse alle manifestazioni che rientrano nell'elenco approvato dalla Giunta Comunale, si seguono i criteri definiti negli atti deliberativi di indirizzo, ovvero nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione.
2. Le occupazioni inerenti le manifestazioni organizzate o richieste dal Comune di Lignano Sabbiadoro non sono soggette al rilascio di concessione all'occupazione dell'area ad uso pubblico. L'ufficio comunale organizzatore/richiedente l'evento comunicherà con congruo anticipo all'Ufficio competente gli estremi inerenti l'occupazione medesima.

Art. 44 – Spettacoli viaggianti

1. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 45 - Occupazioni per promozioni commerciali

1. L'occupazione di suolo ad uso pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinata esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.
2. Le occupazioni di suolo pubblico con *stand* e *gazebo* a scopo promozionale sono concesse esclusivamente sugli appositi spazi individuati dall'Amministrazione comunale con atto deliberativo.

Art. 46 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Fatta salva la disciplina in materia di propaganda elettorale, non sono consentite attività di raccolta di firme, raccolta fondi o di sottoscrizioni di varia natura svolte in forma mobile o itinerante su pubblica via.
2. Le attività di cui al comma 1 sono consentite esclusivamente in maniera stanziale tramite gazebi, banchetti, sedie, oggetti ornamentali ed altri mezzi facilmente rimovibili.
3. Le occupazioni verranno concesse sulle aree individuate con delibera di Giunta comunale
4. La domanda di occupazione del suolo ad uso pubblico per lo svolgimento di tali attività potrà essere presentata dal Presidente dell'associazione senza fine di lucro e dal rappresentante legale dell'ente pubblico o privato senza fine di lucro.
5. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare la superficie massima di mt. 4 per mt. 4.

Art. 47 - Artisti di strada e operatori del proprio ingegno

1. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per l'arte di strada e opere d'ingegno.

Art. 48 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

Art. 49 - Criteri generali

1. Qualora l'occupazione insista su aree di proprietà di soggetti diversi dal richiedente, questi dovrà produrre idoneo consenso scritto all'utilizzo di tale area rilasciato dal proprietario o dall'amministratore dell'area medesima.
2. I titolari delle attività produttive hanno sempre la priorità nell'assegnazione degli spazi di cui al punto precedente.
3. La richiesta si deve riferire all'anno solare in corso, ad esclusione delle occupazioni a carattere temporaneo che avvengono a scavalco dell'anno solare.
4. In caso di più domande inerenti il medesimo spazio, ovvero gli spazi non siano sufficienti, verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda; in caso di ripetute domande da parte di più soggetti sarà garantita la rotazione; hanno sempre la priorità le iniziative organizzate o promosse dall'Amministrazione comunale, ovvero da altri soggetti che promuovono la località.
5. Per le occupazioni di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile affidate ad enti pubblici o privati per l'esercizio o l'installazione di impianti pubblicitari, parcheggi, impianti di telefonia mobile ed ogni altra tipologia di concessione per la quale viene stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale si applicano i criteri definiti nella convenzione stessa.
6. In caso di occupazione di marciapiedi ad uso pubblico, trova applicazione l'articolo 20, comma 3, del Codice della Strada.
7. Nelle aree individuate nelle allegate planimetrie, sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, di cui all'art. 20, comma 3, del Codice della Strada.
8. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale e delle carrozzine sui marciapiedi.
9. Nelle zone nelle quali sono istituite aree pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

TITOLO VI - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DELLE ALTRE FORME DI PUBBLICITA' E DELLE INSEGNE

Art. 50 - Mezzi pubblicitari oggetto del Piano

1. Il Piano disciplina i messaggi pubblicitari.
2. Tutti i casi di richieste di autorizzazioni per forme di pubblicità non contemplate nel Piano, sono valutate singolarmente dal Settore Polizia Locale.

Art. 51 - Zonizzazione

1. Il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee e sottozone ai fini della distribuzione dei messaggi pubblicitari.

Le zone sono le seguenti:

- a. zona 1: zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato;
- b. zona 2: zone esterne al centro abitato.

Sono altresì individuate le seguenti sottozone:

- c. zona 1.1, comprendente le seguenti zone omogenee di PRGC: A – F4 – L1 – L2 – S5b – S5c – S5e – S5i – S5l – S5m – S5n;
 - d. zona 1.2, comprendente le seguenti zone omogenee di PRGC: B – C – G1RA – G1RC – I2 – S2 – S3 – S4 – S5a – S5d – S5g – S5h (parte) – T – V1 – V2;
 - e. zona 1.3, comprendente le seguenti zone omogenee di PRGC: D2H2 – D3H3 – S1 – S5f – S5h (parte) – S6.
2. Le zone 1 e 2 sono distinte ed evidenziate nella cartografia redatta in base alla delimitazione del centro abitato effettuata ai sensi del Codice della Strada con delibera di Giunta comunale.
 3. Per l'individuazione puntuale delle aree e dei beni sottoposti a regime di tutela ambientale e paesaggistica e degli edifici e luoghi di interesse storico ed artistico si rimanda alla consultazione dei relativi strumenti di tutela ed ai rispettivi enti o organi per le richieste di nulla osta e pareri.
 4. La modifica alla zonizzazione di PRGC delle singole aree del territorio comunale viene automaticamente recepita dal Piano ai fini dell'individuazione delle sottozone.

Art. 52 - Ubicazione dei messaggi pubblicitari

1. L'ubicazione dei messaggi pubblicitari all'interno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle indicazioni del Piano.
2. L'ubicazione dei messaggi pubblicitari sulle aree demaniali marittime è consentita unicamente ai concessionari del suolo demaniale o ai titolari di specifica autorizzazione ex art. 45 bis nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Navigazione ed ai soggetti titolari di affidamento in concessione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 53 - Limitazioni e divieti

1. Sul muro di cinta e nell'immediata vicinanza del cimitero è consentito collocare solo impianti pubblicitari per affissione necrologica.
2. E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari di qualsiasi natura, ovvero come supporti di messaggi pubblicitari.
3. Il posizionamento dei messaggi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) in prossimità degli incroci e dei segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
4. Le insegne di esercizio possono sporgere su suolo pubblico fino a 20 cm. se posizionate ad un'altezza inferiore a 240 cm da terra e fino a 80 cm. se posizionate ad un'altezza pari o superiore a 240 cm. da terra.

Art. 54 - Classificazione degli impianti aggiuntivi

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 47 del Regolamento del C.d.S sono previste le seguenti:
 - a. dipinto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura con l'utilizzo di tecniche pittoriche, interamente vincolato in aderenza a fabbricati, caratterizzato dalla sua grande superficie;

- b. vetrofania: elemento non luminoso, realizzato con materiale plastico adesivo, serigrafato, o con altra tecnica, collocato su vetrine, finestre, porte di esercizi pubblici, commerciali, artigianali, di strutture ricettive, di agenzie e professionisti; in tale categoria rientrano anche gli adesivi (scritte, immagini e similari) applicati direttamente sulle superfici immediatamente adiacenti alle stesse porte, finestre e vetrine, purché non aventi luce propria o illuminazione specificatamente installata;
- c. tende ed ombrelloni: elementi realizzati in stoffa o altro materiale, finalizzati a riparare persone o cose dalla luce o da altri elementi atmosferici sui quali possono essere riportati messaggi pubblicitari;
- d. attrezzature di spiaggia: elementi necessari ai servizi di spiaggia quali porta ombrelloni con relativi accessori, paletti delimitatori, mosconi, canoe, sedie lettini, ecc.;
- e. impianto a messaggio variabile: elemento mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici variabili, anche di tipo luminoso;
- f. impianto luminoso, totem, display: elemento mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, anche variabili, pubblicitari propagandistici e/o istituzionali, anche di tipo luminoso;
- g. targa: elemento bidimensionale vincolato al suolo o alla parete mediante struttura di sostegno finalizzato alla diffusione di messaggi relativi all'attività svolta da liberi professionisti singoli o associati e studi professionali;
- h. trespolo: elemento bifacciale appoggiato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi;
- i. gonfalone: elemento privo di rigidità propria e mancante di una superficie di appoggio; caratterizzato dalla presenza di due regoli orizzontali posizionati alle estremità, superiore ed inferiore, fissato ad un palo di sostegno mediante collarini;
- j. cilindro: elemento tridimensionale multifacciale, saldamente vincolato a terra; finalizzato alla diffusione di messaggi promozionali mediante sovrapposizione di manifesti cartacei o simili;
- k. colonnina: elemento tridimensionale, saldamente vincolato a terra, con funzione di supporto per servizi pubblici o di pubblica utilità (informazioni, pagamenti automatici, distribuzione di certificati, ecc.) finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili;
- l. planimetria: struttura integrata con indicazione della planimetria della Città di Lignano Sabbiadoro, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari direttamente con esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili;
- m. gigantografia: elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed a questi è opportunamente ancorato. Deve riportare il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento, o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o immagini riferite alle decorazioni delle facciate o fotografie ed immagine della Città di Lignano Sabbiadoro.

Art. 55 - Distanze

1. In attuazione dell'articolo 23 comma 6 del C.d.S. per i messaggi pubblicitari, le distanze minime sono così stabilite:
 - a. per le strade di tipologia D si applicano le norme previste dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S.;
 - b. per le strade di tipologia E ed F:
 - prima delle intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 20;
 - dopo le intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 20;
 - prima di segnaletica stradale verticale: m. 20;

- dopo la segnaletica stradale verticale: m. 20;
 - tra i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. e gli impianti aggiuntivi di cui all'art. 54 del Piano: m. 20;
 - per vetrofanie, gigantografie, tende, ombrelloni e locandine: le distanze di cui alle lettere precedenti corrispondono a zero.
- c. per gli impianti di servizio (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) le distanze di cui alle lettere precedenti corrispondono a zero;
 - d. per monitor, totem, display o pannelli luminosi a messaggio variabile e scorrevole finalizzati esclusivamente alla diffusione di messaggi istituzionali, le distanze di cui alle lettere precedenti corrispondono a zero;
 - e. per le preinsegne, gli striscioni e i segnali orizzontali reclamistici, le distanze di cui alle lettere precedenti corrispondono a zero;
 - f. ulteriori impianti previsti da Abaco: secondo la disciplina indicata da detto strumento;
 - g. all'interno del centro abitato per le insegne di esercizio le distanze di cui alle lettere precedenti corrispondono a zero.
2. Le distanze di cui al comma 1 possono essere autorizzate purché a parere della Polizia Locale non impediscano, ostacolino o riducano il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione o la visibilità dei segnali stradali.

Art. 56 - Pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono individuate nelle Tavole di posizionamento e zonizzazione allegate all'Abaco. Il numero di tali impianti può essere modificato con delibera di Giunta nel rispetto dei limiti quantitativi indicati dall'Abaco, tenendo conto delle abitudini dei cittadini residenti.
2. Le pubbliche affissioni, ad eccezione di quelle commerciali, possono essere effettuate su vetrine e porte delle attività commerciali, artigianali, strutture ricettive e di pubblico esercizio, nelle agenzie e negli studi professionali, previo consenso dei titolari delle rispettive attività.
3. Ogni impianto di pubbliche affissioni deve avere una targhetta con l'indicazione "Città di Lignano Sabbiadoro – Servizio Pubblica Affissione" e il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 57 - Impianti pubblicitari per manifestazioni

1. La pubblicità per manifestazioni temporanee è concessa solo per manifestazioni a carattere istituzionale, culturale, musicale, turistico, politico, sportivo ed espositivo, in deroga alle disposizioni dell'Abaco, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. E' consentita l'esposizione massima di n. 100 cartelli per ogni singola manifestazione delle dimensioni massime di cm. 70 x 100 ciascuno.
2. Gli impianti possono essere collocati fino a quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione e devono essere rimossi entro due giorni successivi al termine della stessa.

Art. 58 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, unicamente a mezzo di veicoli in movimento o nell'ambito di manifestazioni sportive, spettacoli, spettacoli viaggianti, ovvero iniziative culturali, umanitarie, turistiche ed a carattere sociale.
2. La pubblicità fonica sull'arenile non è consentita salvo deroghe del Sindaco o dell'Assessore delegato.
3. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita nelle ore stabilite dal Regolamento del C.d.S.
4. E' vietata la pubblicità fonica in corrispondenza del cimitero, dei luoghi di culto e delle strutture socio-sanitarie.

Art. 59 - Pubblicità sui veicoli e volantinaggio

1. E' fatto divieto di sostare con veicoli con apposti o posizionati messaggi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ad esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea nonché al servizio di piazza con trasporto di persone e delle autovetture ad uso privato, ove è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità a mezzo volantinaggio è vietata in tutto il territorio comunale, ivi compreso l'arenile, salvo deroghe del Sindaco o dell'Assessore delegato, considerato che il deposito di volantini pubblicitari sui veicoli in sosta, la distribuzione manuale ed il lancio di materiale pubblicitario sulle strade e piazze cittadine possono comportare problemi di tutela dell'igiene pubblica e di imbrattamento della sede stradale con conseguenti danni alla collettività. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, è soggetto alla sanzione amministrativa chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione, ossia la società e/o attività pubblicizzata.

Art. 60 - Abaco

1. L'Abaco stabilisce le dimensioni, i criteri di posizionamento, le caratteristiche architettoniche e le quantità complessive per ogni categoria e tipologia di mezzo pubblicitario e di pubblica affissione nel rispetto delle tipologie e categorie del Piano.
2. L'Abaco si compone dei seguenti elaborati:
 - a. relazione-tecnico descrittiva;
 - b. Abaco;
 - c. tavole di posizionamento e zonizzazione (Tav. 1.1 - Tav. 1.2 – Tav. 1.3);
 - d. norme tecniche dell'Abaco.

Art. 61 - Dimensioni su area privata e caratteristiche impianti

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. e gli impianti aggiuntivi di cui all'art. 54 del Piano, non possono superare la superficie di mq. 6 per ogni singolo impianto e la superficie complessiva di mq. 18 per ogni attività o area sulla quale viene richiesta l'installazione, ad esclusione delle gigantografie le cui dimensioni non possono superare la superficie complessiva del ponteggio o delle recinzioni di cantiere e ad esclusione dei monitor, totem e display le cui dimensioni massime non possono superare la superficie complessiva di mq 18.
2. Le insegne di esercizio devono essere realizzate in materiale rigido, fatte salve le insegne realizzate come vetrofania o dipinto o incollate su materiale rigido.

TITOLO VII – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 62 - Cessazione del servizio di pubbliche affissioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 836, della L. 27 dicembre 2019, n.160, è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con decorrenza dal 1° dicembre 2021.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti a tal fine destinati.
3. Fino al 30 novembre 2021 si applica la disciplina previgente.

TITOLO VIII - I MERCATI - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI

Art. 63 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 837 e seguenti della L. 160/2019, il titolo VIII del Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati comunali.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 64 - Presupposto

1. Per l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
3. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
4. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta comunale.
6. Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 65 - Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:
 - a. fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,9 sulla tariffa giornaliera;
 - b. oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1 sulla tariffa giornaliera;
 - c. alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
 - d. alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
 - e. per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
 - f. esclusivamente per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento come definito dal

- coefficiente moltiplicatore del tariffario. Non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli spuntisti;
- g. per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione;
 - h. al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 4 del regolamento;
 - i. per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 66 - Versamento del canone

1. Gli operatori dei mercati sono obbligati al versamento del canone per l'occupazione dell'area nei termini di cui all'art. 32 del regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

Art. 67 - Subentro, cessazioni, rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.
2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO IX - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'

Art. 68 - Sanzioni ed indennità

1. Le violazioni al regolamento sono previste dall'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019 e dalla legge n. 689/1981.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente si applica:
 - a. un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a).
3. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
4. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20 e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
- 4 bis. Per i versamenti effettuati con un ritardo da uno a cinque giorni, si applica la sanzione del 5% calcolata sulla somma versata.
Per i versamenti effettuati con un ritardo da sei a quindici giorni, si applica la sanzione del 10% calcolata sulla somma versata.
Per i versamenti effettuati con un ritardo da sedici a trenta giorni, si applica la sanzione del 15% calcolata sulla somma versata.

Per i versamenti effettuati con un ritardo maggiore di trenta giorni, si applica la sanzione del 30% calcolata sulla somma versata.

- 4 ter. Per l'omesso o parziale versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera g) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% dell'importo dovuto e non versato alla prescritta scadenza.
5. Le altre violazioni del regolamento comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.800,00 e, nel caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 3.000,00. Le autorizzazioni rilasciate in Piazza Gino Ursella e vie limitrofe in base all'art. 36, comma 2 del regolamento, saranno immediatamente revocate alla seconda violazione delle disposizioni ivi previste, da accertarsi con specifici verbali di contestazione.
6. Il Sindaco, accertato il pregiudizio al decoro urbano, valuta l'adozione di ordinanze ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 con totale inibizione dell'occupazione esterna. L'inottemperanza all'ordine di totale inibizione dell'occupazione, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 5.000,00 a € 10.000,00 ed alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni.
7. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, l'ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
8. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
9. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.
10. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.
11. Le altre violazioni del piano comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 900,00.
12. Tutte le altre violazioni sono sanzionate ai sensi della normativa vigente.

Art. 69 - Deroghe

1. La regolamentazione delle occupazioni ed il Piano potranno essere derogati per motivi connessi alla incolumità pubblica ed alla sicurezza delle persone e delle cose, ovvero per ragioni di pubblico interesse o utilità, in casi particolari o di avvenimenti particolari e per motivi di sicurezza stradale.
2. Le deroghe sono concesse dal Sindaco, ovvero dall'Assessore delegato per materia, utilizzando specifica modulistica presente nel sito istituzionale del Comune.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del regolamento.
2. Vengono fatte salve le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree ad uso pubblico e le autorizzazioni per i messaggi pubblicitari già rilasciate alla data di entrata in vigore del regolamento ed efficaci.

3. Si applicano i criteri del regolamento alle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree ad uso pubblico ed alle autorizzazioni per i messaggi pubblicitari rilasciate dal 01/01/2021 fino alla data di entrata in vigore del regolamento.
4. In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative alle entrate soppresse con il regolamento, se ed in quanto compatibili.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati il piano generale degli impianti pubblicitari, delle altre forme di pubblicità e delle insegne approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.05.2003 e s.m.i. e il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 30.12.2005 e s.m.i. e cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.
6. Il regolamento Cosap/Icp resta applicabile con riferimento alle norme relative all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al sistema sanzionatorio per le imposte e tasse/canone dovute fino al 31/12/2020.
7. Il regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.
8. Abrogazione del comma 8.

Allegato "A"

Suddivisione del territorio comunale in zone

ZONE	DESCRIZIONE
1	Piazza Abbazia
1	Via Lungomare Marin
1	Via Lungomare Trieste
1	Via Tolmezzo
1	Via Udine
1	Viale Gorizia (tratto compreso tra Piazza Fontana – inclusa - e Lungomare Trieste)
1	Viale Venezia
2	Parco San Giovanni Bosco
2	Piazza dei Venti
2	Piazza del Sole
2	Via Adriatica
2	Via Amaranto
2	Via Ampezzo
2	Via Aquileia
2	Via Arcobaleno
2	Via Carnia
2	Via Celeste
2	Via Codroipo
2	Via dell'Acquedotto
2	Via dell'Arenile
2	Via Friuli
2	Via Lilienfeld
2	Via Lilla
2	Via Marina
2	Via Meduna
2	Via Millefiori
2	Via Miramare
2	Via Nervesa
2	Via Padana
2	Via Pordenone
2	Via Raggio dello Scirocco (lato del Treno)
2	Via Raggio dell'Ostro (lato del Treno)
2	Via Rivignano
2	Via Rosata
2	Via Tirrenia
2	Via Treviso
2	Via Vicenza
2	Viale Centrale
2	Viale del Bosco
2	Viale Gorizia (tratto residuale)
2	Viale Italia
2	Vicolo Marano
3	Restanti vie, piazze ecc. (classe residuale)